

ALLEGATO A alla delibera n. 98/23/CONS

Sintesi dei contributi

1. Premessa

Con la delibera n. 252/22/CONS, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica con l’obiettivo di accertare, come stabilito dall’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, se sussistano ancora ragioni per poter sostenere che il servizio di telefonia debba ancora essere offerto in regime di servizio universale.

In particolare, nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, l’Autorità ha ritenuto non necessario continuare a garantire la disponibilità, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica stradale atteso che tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali. Più precisamente, stando a quanto proposto col documento in consultazione:

- i. TIM s.p.a. non sarà più tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione delle postazioni stradali sul territorio nazionale, né tantomeno a rispettare determinate condizioni economiche, potendo eventualmente continuare a offrire il servizio alle condizioni economiche ritenute più opportune e senza poter richiedere alcuna compensazione finanziaria;
- ii. la procedura di opposizione di cui all’articolo 3, della delibera n. 31/10/CONS non è più necessaria, dal momento che il servizio di telefonia pubblica stradale non sarà più offerto in regime di servizio universale;
- iii. gli obblighi qualitativi (riguardanti le postazioni ubicate nelle caserme, ospedali e carceri) di cui all’articolo 2 della delibera n. 290/01//CONS, come modificati e integrati dall’articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS, restano, invece, confermati;
- iv. il processo di dismissione delle postazioni telefoniche pubbliche stradali e di quelle ubicate nei rifugi di montagna sarà subordinato alla verifica di un’adeguata copertura radiomobile; per le postazioni situate in zone non coperte dal segnale radiomobile sarà avviato un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee soluzioni funzionali alla successiva rimozione;
- v. gli utenti finali continueranno a ricevere un’adeguata informazione sia con riferimento alla localizzazione delle postazioni di telefonia pubblica sia con riferimento alla loro eventuale dismissione;
- vi. almeno il 75% delle postazioni di telefonia pubblica continuerà a essere accessibile agli utenti con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate agli altri utenti.

La consultazione pubblica ha visto la partecipazione di cinque operatori: Fastweb s.p.a. (di seguito: Fastweb), Iliad s.p.a. (di seguito: Iliad), Tim s.p.a. (di seguito: Tim), Vodafone s.p.a. (di seguito: Vodafone) e Wind Tre s.p.a. (di seguito: Wind Tre). Di seguito, si riporta la sintesi dei loro contributi.

2. Disponibilità del servizio di telefonia pubblica stradale

Tutti gli operatori condividono, con le precisazioni che seguono, le argomentazioni utilizzate dall'Autorità per sostenere la non necessità di continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica del servizio di telefonia pubblica stradale.

Fastweb e Iliad, pur condividendo la proposta dell'Autorità di abrogare la procedura di opposizione prevista dall'articolo 3 della delibera n. 31/10/CONS, non condividono la previsione di apertura di un tavolo tecnico per la verifica della copertura radiomobile ed eventualmente per la ricerca di soluzioni idonee alla rimozione delle postazioni in caso di inadeguata copertura nelle aree di interesse. In particolare, Iliad ritiene che l'analisi della copertura possa essere eseguita anche in assenza di un tavolo tecnico che finirebbe per rallentare il processo di dismissione. Anche Fastweb ritiene che l'Autorità debba definire procedure che non rallentino il processo di dismissione delle postazioni. Sul punto, Fastweb propone che una postazione possa essere rimossa nel caso in cui sia accertata la copertura radiomobile di almeno un operatore (anche diverso da Tim), con qualunque tecnologia, almeno in un punto all'interno di un'area circolare di 500 metri di raggio nell'intorno della posizione dalla postazione in oggetto.

Wind Tre ritiene che la proposta dell'Autorità di cui all'articolo 2 dello schema di provvedimento presenti troppe incertezze temporali nelle fasi della procedura di rimozione delle postazioni di telefonia pubblica. Wind Tre ritiene che la dismissione delle postazioni di telefonia pubblica non debba essere una facoltà per Tim, ma un preciso obbligo da realizzare secondo tempistiche strette e predefinite. Più precisamente, Wind Tre propone di stabilire un termine di [omissis] giorni (dall'entrata in vigore del provvedimento definitivo) entro cui Tim debba inviare all'Autorità l'elenco delle postazioni da dismettere con le relative coordinate geografiche e un meccanismo di silenzio assenso in base al quale trascorsi [omissis] giorni dall'invio del suddetto elenco (in assenza di diverse disposizioni dell'Autorità) la rimozione sarà da intendersi comunque autorizzata.

3. Disponibilità del servizio di telefonia pubblica nei luoghi di rilevanza sociale

Tutti gli operatori non condividono le argomentazioni utilizzate dall'Autorità per sostenere la necessità di continuare a garantire quanto stabilito dall'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS in merito alla disponibilità del servizio di telefonia pubblica nei luoghi di rilevanza sociale (quali ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto, carceri, caserme, con almeno 50 occupanti).

Fastweb ritiene che tutte le postazioni di telefonia pubblica (e non solo quelle stradali) debbano essere escluse dal perimetro del servizio universale, ad eccezione di quelle ubicate in aree militari in cui l'utilizzo dei dispositivi mobili è vietato per motivi di sicurezza. A parte tale eccezione, Fastweb ritiene, infatti, che per le postazioni situate nei luoghi di rilevanza sociale, la telefonia mobile o altre soluzioni alternative possano sostituire efficacemente il servizio di telefonia pubblica, che di fatto presenta un uso limitatissimo (anche se maggiore rispetto alle postazioni stradali). Di analogo avviso è Vodafone nel ritenere le eccezioni di cui allo schema

di provvedimento riguardanti ospedali, strutture ospedaliere e carceri non giustificate né tantomeno proporzionate, in quanto facenti riferimento ad un diverso contesto in cui, a differenza del nuovo quadro introdotto dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la fornitura dei servizi di telefonia pubblica era parte del perimetro degli obblighi di servizio universale, stante l'assenza di sostituibilità con i servizi mobili e la conseguente possibilità di fruire dei relativi servizi voce a condizioni di mercato.

Wind Tre ritiene fondamentale prevedere un meccanismo di dismissione di tutte le postazioni di telefonia pubblica (quindi non solo quelle stradali) situate in aree coperte dal servizio di telefonia mobile ad eccezione dei soli luoghi in cui l'utilizzo dei dispositivi mobili è vietato (ad esempio: particolari reparti ospedalieri o zone militari). Wind Tre ritiene, inoltre, che il meccanismo di dismissione di tutte le postazioni di telefonia pubblica debba essere snello, veloce ed efficace, evitando qualsiasi possibile ulteriore ritardo. Infine, sempre con riferimento alle postazioni ubicate nei luoghi di rilevanza sociale, secondo Wind Tre, l'Autorità dovrebbe abrogare anche i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, dal momento che, fatta eccezione per i luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, è proibito l'uso del telefono mobile, per gli altri casi di cui al comma 3 dello stesso articolo, ci si ritroverebbe in luoghi dove è praticamente certa una copertura sia radiomobile sia di telefonia fissa; mentre per i rifugi di montagna, (articolo 2, comma 4 della delibera n. 290/01/CONS) è la stessa Autorità ad aver proposto una procedura di dismissione. Anche Tim segnala la necessità di provvedere all'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, dal momento che esso richiama il primo articolo di detta delibera, che secondo lo schema di provvedimento dovrebbe essere abrogato.

Iliad precisa che ai fini del mantenimento delle postazioni nei luoghi di rilevanza sociale è necessario fornire prova di una loro effettiva necessità in base alle circostanze nazionali. In particolare, il mantenimento del servizio di telefonia pubblica per le caserme dove non è consentito l'uso dei dispositivi mobili non sarebbe giustificabile senza considerare che medesime esigenze possono essere soddisfatte dalle postazioni fisse. Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le strutture ospedaliere che risultano anche essere coperte da segnale radiomobile. Infine, quanto alle carceri, Iliad riporta che le esigenze di comunicazione vocale possono essere soddisfatte mediante l'utilizzo dei telefoni previsti dalla disciplina penitenziaria e che se insufficienti andrebbero aumentati senza continuare a mantenere il servizio di telefonia pubblica.¹

Secondo Tim le postazioni nei luoghi di rilevanza sociale oltre a generare mediamente pochissimo traffico sono, nella grande maggioranza dei casi, coperti dalla rete mobile di Tim. A ciò bisognerebbe aggiungere, precisa Tim, la concreta possibilità che le reti mobili di altri operatori concorrano ulteriormente ad aumentarne la copertura, in un contesto di coperture nazionali mobili che sfiorano il 100%. Pertanto, secondo Tim, per tali postazioni dovrebbero valere le medesime considerazioni che l'Autorità ha formulato per le postazioni stradali. Più precisamente, Tim propone all'Autorità di adottare per le postazioni di rilevanza sociale un procedimento che prevede dapprima una notifica alla struttura ospitante, contenente la volontà di dismettere l'impianto, con almeno tre mesi di preavviso, evidenziando alla stessa la possibilità di formulare opposizione motivata innanzi all'Autorità. Per i casi di opposizione, l'Autorità provvederà ad avviare un tavolo tecnico per verificare, caso per caso, le idonee

¹ Cfr. art. 39, comma 1, del regolamento sull'ordinamento penitenziario (DPR 30/06/2000 n. 230 che prevede che in ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze).

soluzioni funzionali alla successiva rimozione della postazione di telefonia pubblica, secondo il modello già delineato per le postazioni stradali nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica. Tim, precisa, infine, di dichiararsi disponibile ad estendere tale procedimento anche con riferimento alla rimozione delle postazioni che si trovano nei centri profughi (anche se questi non rientrano formalmente nell'elenco dei luoghi di grande rilevanza sociale) e nei rifugi di montagna, sebbene, Tim abbia rilevato per tali postazioni non sussistono obblighi di servizio universale sulla base del vigente quadro regolamentare, né che tali obblighi possano essere introdotti *ex novo* nell'attuale quadro normativo.

4. La contribuzione del servizio di telefonia pubblica

Tim ritiene, innanzitutto, che gli obblighi di contribuzione a carico degli altri operatori (fissi e mobili) dovranno continuare ad essere vigenti, quantomeno fino al completamento del processo di rimozione degli impianti. Secondo Tim, non è tecnicamente sostenibile dismettere all'istante tutte le postazioni stradali, ed eventualmente anche quelle ubicate nei luoghi di grande rilevanza sociale (*supra*). Tim propone, quindi, di prevedere un periodo di vigenza degli obblighi di contribuzione per le postazioni stradali di almeno [omissis] mesi, a partire dalla pubblicazione del procedimento definitivo. Nel corso di tale periodo, Tim continuerà a sostenere le spese volte a garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti fino alla relativa dismissione. Allo scopo, Tim ritiene che l'Autorità dovrà definire nuove regole che diano soprattutto certezza del recupero di tali costi, che si potranno definire solo a valle della pubblicazione del provvedimento finale. In tal senso, l'Autorità potrebbe definire un valore standard di ristoro da applicare per ciascuna tipologia di impianto stradale dismesso allo scopo di snellire e velocizzare le attuali modalità di adempimento all'obbligo di contribuzione da parte di tutti gli operatori. La misura della contribuzione dovrà essere determinata, per ciascun esercizio contabile, in funzione dei costi sostenuti sia per il funzionamento degli impianti ancora attivi e sia per la dismissione degli impianti rimossi. Secondo Tim è sottinteso che la contribuzione debba ristorare tutti i costi sostenuti, ivi inclusi anche quelli di dismissione, visto che la collocazione degli impianti sull'intero territorio nazionale non è stata una libera scelta commerciale dell'azienda.

Di diverso avviso sono gli altri operatori che chiedono all'Autorità di accelerare col processo di dismissione evitando che gli operatori continuino a riconoscere al fornitore del servizio universale i costi di un servizio non più universale in quanto ritenuto non necessario. A tal proposito, Wind Tre propone che trascorsi [omissis] giorni dall'affissione del cartello informativo che annuncia la dismissione della postazione (cfr. art. 2, comma 3 dello schema di provvedimento) ogni eventuale onere sostenuto da Tim per le postazioni telefoniche pubbliche in dismissione resti interamente a suo carico e che per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria.

Fastweb ritiene che alla luce del Codice delle comunicazioni elettroniche, il servizio di telefonia pubblica non rientri più nel servizio universale e che il relativo costo non possa essere inserito nel costo netto del servizio universale. Fastweb ritiene particolarmente importante evitare che, in una situazione di incertezza regolamentare e in assenza di indicazioni da parte dell'Autorità, Tim continui, anche per il 2022 e per gli anni a seguire, a sostenere oneri ingiustificati con il rischio che gli stessi siano trasferiti sugli operatori concorrenti. Pertanto, secondo Fastweb è fondamentale che la delibera finale di approvazione del procedimento in oggetto specifichi in modo chiaro e inequivocabile che alcun costo relativo al servizio di telefonia pubblica possa essere trasferito da Tim agli operatori alternativi contribuenti al

servizio universale a partire almeno dalla data di emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, Fastweb e Iliad riportano che i costi per la dismissione di tutte o parte delle postazioni telefoniche e di tutti gli elementi ad esse connessi (come la fornitura elettrica, le strutture fuori terra, etc.) debbano essere in capo e sotto la responsabilità di Tim e che nulla possa essere richiesto agli altri operatori.

Vodafone ritiene che a far data dal 1° gennaio 2022 le postazioni oggetto del piano di dismissione (che secondo Vodafone dovrebbe essere comunicato da Tim entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento definitivo) dovrebbero intendersi integralmente dismesse e che pertanto a partire da tale data nessun onere dovrebbe essere richiesto agli operatori.

5. Altre considerazioni

Tim ritiene che in assenza di obblighi di servizio universale non dovrebbero più sussistere gli obblighi riguardanti le modalità di assistenza alla clientela (intendendo con ciò anche gli oneri informativi in merito alla dislocazione territoriale degli impianti). Questi obblighi dovrebbero essere rimossi, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo comunitario. Tim ritiene che possa essere ritenuto ragionevole e proporzionato prevedere espressamente il mantenimento di quanto già posto in essere da Tim in attuazione della regolamentazione vigente (con la sola aggiunta, per ciascun impianto, dell'informazione in merito alla data di prevista disattivazione o dell'avvenuta disattivazione), con esclusivo riferimento al periodo di almeno [omissis] mesi, proposto nei paragrafi precedenti come termine ultimo per procedere alla dismissione degli impianti di telefonia pubblica. Decorso tale periodo, nessun obbligo dovrebbe permanere in capo a Tim. In ogni modo, precisa Tim, il costo di esercizio della piattaforma di assistenza e informazione sugli impianti di TP, dando luogo anch'essa ad un onere non recuperabile, dovrà essere oggetto, per il periodo di mantenimento dell'obbligo in parola, di apposito ristoro per Tim, attraverso il meccanismo del finanziamento settoriale previsto per il servizio universale.

Con riferimento al regime di informazioni proposto dall'Autorità, Tim richiede che il formato dei cartelli per la dismissione degli impianti sia unico ed allineato a quello più piccolo (25 cm x 25 cm) stante l'abrogazione della procedura di opposizione e la conseguente riduzione del testo richiesto per avvisare l'utenza della rimozione della postazione di telefonia pubblica. Il formato piccolo risulta essere, secondo Tim, sufficiente per ospitare il testo richiesto (nelle dimensioni indicate), consentendo di fatto una maggior economicità del processo.

Inoltre, secondo Tim la misura di sostegno per gli utenti con disabilità prescinde dagli obblighi di servizio universale; Tim ritiene che, in continuità con il vigente quadro regolamentare, l'obbligo debba riguardare solo gli impianti stradali, per i quali Tim, al pari di qualsiasi altro operatore, su base volontaria, fornirà il servizio di telefonia pubblica. Quanto agli impianti stradali, Tim ritiene opportuno prevedere forme transitorie di flessibilità nel rispetto dell'indicatore percentuale, limitatamente al periodo di [omissis] mesi, proposto come termine ultimo per il completamento del piano di dismissione, cosicché da poter consentire a Tim un'efficiente esecuzione dello stesso.

Tim ritiene che, al fine di garantire piena trasparenza e certezza della normativa applicabile, l'Autorità dovrebbe provvedere all'abrogazione integrale delle delibere previgenti,

adottando un nuovo provvedimento unico, che coordini le disposizioni che andranno a regolare il processo di dismissione della piattaforma di telefonia pubblica.

Wind Tre sottolinea l'importanza degli usi alternativi delle postazioni di telefonia pubblica (tra l'altro già posti in evidenza dalla stessa Autorità con la delibera n. 354/19/CONS) non rientranti negli obblighi di servizio universale. Secondo Wind Tre la possibilità di riutilizzare tali postazioni per finalità non riconducibili al servizio universale potrebbe portare evidenti benefici indiretti a Tim e al contempo evitare che Tim sostenga il costo della dismissione.

Wind Tre non condivide le misure di sostegno per gli utenti con disabilità proposte all'articolo 4 dello schema di provvedimento. Secondo Wind Tre, gli operatori, dando seguito alle disposizioni della delibera n. 290/21/CONS hanno attuato tutte le iniziative stabilite dall'Autorità a sostegno degli utenti con disabilità senza che ciò implichi un finanziamento tramite la fiscalità generale.